

**COMUNE DI LAVAGNA
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA**



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L'APPLICAZIONE
DELL'AUTOTUTELA IN MATERIA TRIBUTARIA**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 30/06/2020

Art. 1

Esercizio dell'autotutela

1. Il Funzionario responsabile del tributo procede con atto motivato, anche di propria iniziativa, all'annullamento, in tutto o in parte di atti impositivi illegittimi o infondati, nonché alla revoca di atti in ordine ai quali rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto e di diritto che li hanno determinati. Le eventuali richieste di annullamento di atti o di rinuncia all'imposizione avanzate dai contribuenti sono indirizzate al Funzionario Responsabile del Tributo e non sospendono i termini per la proposizione del ricorso.

2. L'autotutela è un potere discrezionale che l'ente impositore può decidere di esercitare, non comportando alcun obbligo e permanendo il diritto del contribuente a ricorrere avverso l'atto non annullato in autotutela.

3. Nel potere di annullamento o di revoca deve intendersi ricompreso anche il potere del funzionario di sospendere gli effetti dell'atto quando risulti incerta la sua legittimità.

4. Il responsabile del procedimento con il quale è stata accertata l'entrata può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio, nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o dell'imposizione. Costituiscono ipotesi non esaustive di illegittimità dell'atto:

- errore di persona;
- errore logico o di calcolo;
- errore sul presupposto del tributo;
- doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
- mancata considerazione di pagamenti;
- mancanza di documentazione successivamente sanata entro il termine di prescrizione;
- sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi precedentemente negati;
- errore materiale del soggetto passivo, facilmente riconoscibile dall'ufficio.

5. L'esercizio dell'autotutela è esercitabile anche quando:

- l'atto sia divenuto definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere;
- vi sia pendenza di giudizio se emerge l'inutilità di coltivare la lite;
- il giudice tributario abbia emesso sentenza di inammissibilità del ricorso anche se passata in giudicato ovvero abbia emesso sentenza nel merito purchè ancora impugnabile;
- sia fondata la probabilità di soccombenza del Comune con richiamo ad eventuali similari vicende fiscali conclusesi negativamente;
- il valore della lite comparato al costo della difesa e al costo della soccombenza possa pregiudicare danno all'Ente in ordine al rimborso delle spese di lite e di condanna;
- il contribuente non abbia prodotto alcuna istanza, ma l'Ente riconosca d'ufficio una delle illegittimità di cui al comma 4 del presente articolo;

6. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune per motivi di ordine sostanziale salvo il caso in cui il ricorso sia stato respinto per motivi formali.

7. Si esclude l'annullabilità del provvedimento tributario adottato in violazione di norme sul procedimento o per vizi di forma ove sia palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

8. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela per gli atti che, pur illegittimi, abbiano esplicato i propri effetti senza contestazione per un periodo di tempo adeguatamente lungo e si sia quindi in presenza di situazioni consolidate ed esauritesi nel tempo.

9. L'annullamento degli atti comporta la restituzione delle eventuali somme indebitamente corrisposte dal soggetto obbligato.

Art. 2
Effetti

1. Nei casi di annullamento o revoca parziali dell'atto, il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni previsti per l'atto oggetto di annullamento o revoca alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto purché rinunci al ricorso. In tale ultimo caso le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute.
2. L'annullamento in autotutela o la revoca parziali non sono impugnabili autonomamente. Dell'eventuale annullamento di atti o rinuncia all'imposizione e' data comunicazione al contribuente e all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso.

Art. 3

Entrata in vigore e Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Comune conseguente alla sua approvazione da parte del Consiglio Comunale. È reso pubblico attraverso la sua pubblicazione nella pertinente sezione del sito, oltre che nell'Albo pretorio.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti ed ai regolamenti vigenti per ciascun tributo.
3. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.